



COMUNE DI BOLANO
(Provincia della Spezia)

REGOLAMENTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 L.R. 22/2007

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 6 del Regolamento regionale n.5 del 15 Settembre 2009 "Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia)".

Articolo 1
(Definizioni e finalità)

1. Ai fini di cui al presente regolamento si richiamano le definizioni individuate all'articolo 15 della L.R. n.22/2007. Si intende:

- a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

2. Sono finalità del presente regolamento:

- a) L'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica e privata e il conseguente risparmio energetico con lo scopo di proteggere l'ambiente naturale inteso anche come territorio, considerato il valore delle aree naturali protette, nonché la minimizzazione dell'inquinamento luminoso nel rispetto delle attività di osservazione e studio astronomico.
- b) La limitazione di ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento secondo i valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. A tal fine ogni forma d'illuminazione pubblica o privata, anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private.

Articolo 2
(Competenze)

1. Il Comune attraverso l'Ufficio Patrimonio, provvede al censimento degli impianti di illuminazione esterna di proprietà comunale provvedendo attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al progressivo adeguamento degli stessi ai requisiti tecnici stabiliti dalla L.R. 22/2007 e dal Regolamento Regionale n. 5 del 15 settembre 2009, ove ciò sia strutturalmente possibile e compatibile con i requisiti di sicurezza degli stessi.

2. L'ufficio Patrimonio anche con la collaborazione del Comando di Polizia Municipale individua gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento e come tali pericolosi per la viabilità stradale, disponendo eventuali immediati interventi per l'adeguamento alla presente normativa.

3. L'Area Qualità e Sviluppo del Territorio, effettua controlli sugli impianti privati di propria iniziativa o su richiesta del Comando di Polizia Municipale o di cittadini, provvedendo in tal caso alla verifica dei punti luce segnalati e non corrispondenti ai requisiti previsti e disponendo affinché essi siano modificati o sostituiti o in ogni caso uniformati ai criteri stabiliti dalla presente normativa, applicando se previsto, le sanzioni amministrative di cui all'art.7.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che insistono sul territorio comunale devono essere realizzati in conformità alle disposizioni tecniche e procedurali di cui al presente regolamento
2. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di ricostruzione radicale di tutto l'impianto o sostituzione parziale dei corpi illuminanti, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.5.
3. Per gli impianti di illuminazione esistenti, per quanto strutturalmente possibile e fatte salve le prestazioni di sicurezza previste da norme vigenti, è obbligatoria la modifica dell'inclinazione secondo angoli più prossimi all'orizzontale o l'inserimento di schermi paraluce, atti a limitare la emissione luminosa oltre i 90°, se questi sono compatibili con i requisiti di sicurezza degli stessi.

Articolo 4

(Regime autorizzativi)

1. Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune all'Ufficio Qualità e Sviluppo del Territorio, apposito progetto illuminotecnico, conforme alle norme regionali vigenti (Regolamento Regionale del 15 settembre 2009 n. 5), redatto da figura professionale prevista per lo specifico settore.
2. Il progetto di cui al comma 1 è accompagnato da una dichiarazione con la quale il progettista attesta la rispondenza del progetto dell'impianto ai requisiti delle normativa regionale vigente (Regolamento Regionale del 15 settembre 2009 n. 5).
3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, con apposita certificazione di conformità redatta secondo le prescrizioni della normativa vigente (modello di cui all'allegato A del Regolamento Regionale del 15 settembre 2009 n. 5), la rispondenza dell'impianto realizzato al progetto e ai criteri indicati nel suddetto regolamento, fermi restando gli adempimenti di cui alle vigenti norme e decreti per la sicurezza degli impianti. La certificazione di conformità è da far pervenire all'Ufficio Qualità e Sviluppo del Territorio, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità, come di seguito specificati, per i quali è sufficiente depositare il certificato di conformità rilasciato dall'impresa installatrice :
 - a) il rifacimento, l' ampliamento e la manutenzione ordinaria di impianti esistenti con numero di sostegni inferiore a cinque;
 - b) gli impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 W;
 - c) le insegne pubblicitarie di esercizio con superficie non superiore a 6 mq., installate con flusso luminoso diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto all'articolo 5 comma 7.

Articolo 5

(Requisiti tecnici generali per gli impianti di illuminazione esterna)

1. Gli impianti per la illuminazione esterna, pubblici e privati devono avere i seguenti requisiti:
 - a) gli apparecchi, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per gamma maggiore o uguale 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 cd per 1000 lm di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso e illuminare direttamente verso il basso;
 - b) le lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle al sodio ad alta efficienza, devono essere installate in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza

comunque non inferiore ai 90 lm/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale e pedonale, e comunque solo nel rispetto del presente articolo, lettere a), e c), nonché se l'efficienza delle sorgenti è maggiore di 90 lm/W;

c) l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi deve essere favorito. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per carreggiate di larghezza superiore a 10 m.;

d) l'orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione deve essere predisposto, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme;

e) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza. Deve essere garantito il mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza e/o indicate diversamente nella L.R. n.22/2007, di valori medi di luminanza non superiori ad 1 cd/m²;

f) deve essere favorito l'impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, salvo diversa determinazione dell'autorità competente, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza pubblica.

2. Ove sia necessaria l'illuminazione di luoghi extraurbani e di grandi aree essa deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza energetica. In particolare:

a) gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione;

b) il fattore di utilizzazione dell'impianto non deve essere in alcun caso inferiore a 0,35 nel rispetto della reale superficie da illuminare;

3. L'illuminazione per gli impianti sportivi è adottata a seconda delle caratteristiche dell'impianto, in particolare:

a) l'illuminazione deve essere garantita con l'impiego di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il fattore di utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme nazionali ed europee di settore;

b) gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione dell'illuminamento con conseguente parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle diverse tipologie di attività e comunque limitatamente ai periodi strettamente necessari allo svolgimento delle stesse;

c) gli impianti sportivi di piccole e medie dimensioni sino a 5000 spettatori, devono essere dotati di proiettori di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva. L'intensità luminosa non deve superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti;

e) è in ogni caso richiesto lo spegnimento degli impianti di illuminazione ad ultimazione dell'attività sportiva.

4. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.

5. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

6. L'illuminazione di monumenti ed edifici, deve essere, preferibilmente di tipo radente, dall'alto verso il basso. Solo nei casi di conclamata impossibilità e per edifici di particolare interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio anche mediante l'uso di specifiche schermature fisse. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve essere superiore al 10% del totale; la luminanza media deve essere mantenuta non superiore a 1 cd/m² sulla superficie dei medesimi e deve avere un massimo di 10 lx ad un metro oltre la sagoma degli stessi.

7. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, nel rispetto dei criteri tecnici di cui al comma 1, lettera a). Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse.

8. Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni impianto.

9. Tutti i tipi di insegne luminose o illuminate, non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale ed entro le ore 23 nel periodo di ora solare oppure alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 6 (Esclusioni)

1. Non si applicano i requisiti tecnici, i divieti, gli obblighi e le limitazioni, di cui al presente regolamento, alle sorgenti luminose ed agli impianti di seguito elencati:

a) tutte le sorgenti luminose internalizzate non inquinanti in quanto già schermate, quali porticati, logge, gallerie e strutture similari che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

b) tutte le sorgenti luminose in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte, non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, quali, ad esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi di illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti;

c) le sorgenti di luce di uso temporaneo e quindi non installazioni fisse e che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale quali i proiettori

ad alogeni e le lampadine a fluorescenza regolati da un sensore di presenza;

d) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà regolarmente autorizzate, purchè senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l'alto;

e) gli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;

f) le luminarie natalizie e per le feste patronali secondo i tempi massimi stabiliti dal regolamento comunale;

h) impianti di illuminazione di strutture militari e civili di pubblica sicurezza ;

i) gli impianti temporanei destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alla sicurezza passiva dell'edificio;

2. Le disposizioni relative ai valori di luminanza e di illuminamento delle strade urbane e dei centri urbani possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi, nel rispetto della massima efficienza energetica e della minimizzazione dell'inquinamento luminoso percepito come disturbo al cittadino.

Articolo 7 (Vigilanza e sanzioni)

1. Il Comune può avvalersi dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Liguria per l'esercizio della vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna.

2. Il Comune attraverso l'Ufficio preposto dell' Area Qualità e Sviluppo del Territorio, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni su impianti privati, volte alla verifica del rispetto dei limiti, requisiti e obblighi di cui alla l. r. 22/2007 e di cui al presente regolamento, in particolare allo scopo di determinare la qualità e la quantità delle emissioni luminose.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza nuovi impianti privati di illuminazione esterna, in difformità alle norme del presente regolamento è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 per ogni sorgente di luce inquinante, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento.

4. Tutti gli impianti privati, sottoposti ad interventi di sostituzione radicale di tutto l'impianto o parziale sostituzione dei corpi illuminanti, in difformità alle norme del presente regolamento saranno sottoposti ad una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 per ogni sorgente di luce inquinante previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni da parte del proprietario, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento.

5. Tutti gli impianti privati, esistenti alla data di adozione del presente Regolamento, nel caso risultino difformi alle norme di cui all'art. 3 comma 3, saranno sottoposti ad una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 per ogni sorgente di luce inquinante previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni da parte del proprietario, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento.

6. Chiunque utilizzi fasci di luce fissi o roteanti di qualsiasi colore o potenza, o altri tipi di richiami luminosi o immagini luminose che disperdano luce verso la volta celeste siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario anche se di uso temporaneo e chiunque illumini elementi o monumenti del paesaggio o proietti immagini, messaggi e fasci luminosi sulle superfici di edifici o di altri elementi architettonici o naturali, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni sorgente di luce inquinante, fermo restando l'obbligo allo spegnimento dello stesso.

7. Competente a provvedere a comminare le sanzioni è il Comando di Polizia Municipale, il quale provvede alla verifica e alla notifica della violazione di legge entro 30 giorni dalla data di segnalazione. L'adeguamento dell'impianto segnalato e non rispondente ai criteri della presente norma deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro il termine previsto dal precedente comma 3.

8. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono impiegati dall'Ufficio Patrimonio e Protezione Civile per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri del presente regolamento.

Articolo 8 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

Si dovrà provvedere a idonee ed efficaci forme pubblicità del regolamento.